

•

Costituzione di una Rsa, la comparazione tra sindacati va fatta “nel settore di riferimento”

ESPERTO LAVORO

la Repubblica



Il caso trattato a Perugia

20 GENNAIO 2026 ALLE 10:23 1 MINUTI DI LETTURA

La comparazione tra organizzazioni sindacali va effettuata all'interno del “settore di riferimento”. Un principio fissato dal Tribunale di Perugia in un decreto scaturito dalla accusa di comportamento antisindacale mosso dall'organizzazione che non si era vista riconoscere la costituzione di una Rsa in una società del terziario. Siamo dunque nell'ambito del contratto nazionale del Terziario Distribuzione Servizi – Confcommercio.

Il sindacato ha rivendicato di avere la relativa rappresentatività per costituire la Rsa alla luce di due fattori: esser parte di una Confederazione “comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale”; e avere sottoscritto un Ccnl, in un settore diverso dal terziario/commercio.

Il decreto di pochi giorni fa ha respinto il ricorso dando dunque credito alla società, assistita nel caso dallo studio Trifirò&Partners con gli avvocati Giacinto Favalli, Francesco Chiarelli, Giuseppe Sacco.

Il Tribunale ha rilevato, in riferimento allo Statuto dei Lavoratori (art. 19) che la mera adesione del sindacato ad una Confederazione, anche ove rappresentativa sul piano nazionale, è irrilevante ed è necessario che “l’organizzazione si sia già imposta nel settore di riferimento pur non sottoscrivendo alcun contratto di lavoro e non partecipando alle relative trattative”.

I principi rilevanti sono dunque: che è irrilevante la mera adesione ad una Confederazione; e poi che il perimetro da prendere in considerazione per effettuare la comparazione tra le organizzazioni sindacali, al fine di individuare quella “comparativamente più rappresentativa a livello nazionale”, è il “settore di riferimento” e non in un perimetro diverso e più ampio.